

Legge regionale 26 agosto 1996 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 6 DICEMBRE 1976, N. 63 E 8 APRILE 1982, N. 25

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 63/1976)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 63/1976 sono abrogate le parole << e delle imprese commerciali >>.
2. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 63/1976, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 42, è abrogato.

Art. 10

(Norma transitoria)

1. Nei casi di procedure concorsuali a carico delle società di locazione finanziaria, i contributi concessi a favore delle imprese commerciali di cui al Capo I della legge regionale 63/1976 sono versati in un'unica soluzione direttamente alle imprese beneficiarie ad avvenuto riscatto dei beni oggetto del contributo.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica altresì in tutti i casi nei quali le società di locazione finanziaria si trovino nell'impossibilità, per qualsiasi altra ragione non imputabile alle imprese beneficiarie del contributo, di procedere al trasferimento del contributo alle stesse imprese.

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.

Art. 12

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 111, comma 1, L. R. 13/1998

2 Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.